

Presentazione

Raffaella Bianchi Riva e Chiara Spaccapelo*

DOI: 10.54103/milanoup.138.c152

Nel sessantesimo anniversario dell'ammissione delle donne in magistratura, si pubblicano in questo volume gli interventi tenuti in occasione dell'incontro svoltosi all'Università degli Studi di Milano il 4 maggio 2022 sul tema della parità di genere nelle professioni legali, in prospettiva storica e attuale, al quale hanno partecipato illustri relatrici provenienti dal mondo accademico e professionale, che, grazie alle loro competenze ed esperienze, hanno offerto numerosi spunti di riflessione e di confronto sulle tante e complesse questioni connesse all'eguaglianza di genere, in un'ottica non solo formale ma anche sostanziale. Dopo quell'incontro di studio, la discussione sul tema si è arricchita di ulteriori voci, a cui si intende dare spazio in questo volume, al fine di contribuire alla riflessione da diverse prospettive e con nuovi argomenti, che aiutino a meglio comprendere quali siano state le conquiste e quali traguardi restino ancora da raggiungere da parte delle donne italiane.

L'accesso delle donne alla avvocatura e alla magistratura è, come noto, conquista del secolo scorso. Questo risultato è stato raggiunto solo dopo una lunga storia di battaglie di emancipazione e di libertà per l'affermazione di una effettiva parità fra i generi.

Il complesso dibattito sull'ammissione delle donne all'esercizio della professione forense tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento – nell'ambito delle lotte per la rivendicazione della parità giuridica e sociale fra uomini e donne, per il riconoscimento del ruolo della donna nella famiglia e nella società e per la concessione dei diritti politici e del diritto all'istruzione – ha condotto alla promulgazione della legge n. 1776 del 1919, a seguito della quale le italiane hanno finalmente potuto indossare la toga e patrocinare le cause, quantunque al riconoscimento formale non sia seguito immediatamente l'effettivo ingresso nell'avvocatura¹. Contemporaneamente, veniva abolita l'autorizzazione mari-

* Raffaella Bianchi Riva è Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Milano (ORCID 0000-0001-5568-1163); Chiara Spaccapelo è Ricercatrice di Diritto processuale civile presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (ORCID 0000-0002-9555-4764).

1 Sulla storia delle donne nell'avvocatura, M. De Giorgio, *Donne e professioni*, in *Storia d'Italia. Annali*, 10, *I professionisti*, M. Malatesta (a cura di), Torino, Einaudi, 1996, pp. 439-490; N. Sbano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004 (Storia dell'Avvocatura in Italia); F. Tacchi, *Dall'esclusione*

tale, in base alla quale la donna coniugata non poteva comparire in giudizio, alienare beni e in generale porre in essere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del marito².

Ancor più recente è la possibilità di accedere alla magistratura per il sesso femminile. Bisogna attendere, infatti, sino al 1963. In quell'anno fu emanata la legge n. 66 rubricata "Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni", che ha rimosso ogni ostacolo all'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte delle cittadine. L'articolo 1, infatti, dispone inequivocabilmente che «la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge»³.

Dopo secoli nei quali, a motivo di stereotipi culturali, le donne erano state relegate al ruolo di custodi del focolare domestico, si è raggiunta in Italia la parità tra uomini e donne nella professione forense, quantunque non si possa dimenticare che in alcuni Paesi la condizione della donna è ancora piuttosto legata alle tradizioni e non permette aperture a novità, soprattutto professionali. Basti ricordare la notizia di qualche anno fa (era il 2014), che ebbe una grande eco nella stampa internazionale, del primo studio legale aperto in Arabia Saudita da una donna⁴.

Ma si può davvero parlare di parità? O si tratta piuttosto, per richiamare il titolo di un recente volume di Marilisa D'Amico, di una "parità ambigua"⁵?

all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza, in *Società e storia*, 2004, pp. 97-125; F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, UTET, 2009; G. Alpa, *L'ingresso della donna nelle professioni legali*, in *Rassegna Forense*, 2010, pp. 223-244. Per uno sguardo ad altre esperienze giuridiche, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cfr. M.J. Mossman, *The first women lawyers. A comparative study of gender, law and the legal professions*, Oxford, Hart Publishing, 2006.

2 M. Severini, *In favore delle italiane. La legge sulla capacità giuridica della donna*, Padova, Marsilio, 2019.

3 Sulla storia delle donne nella magistratura, G. Luccioli, *La presenza delle donne nella magistratura italiana*, in E. Bruti Liberati, L. Palamara (a cura di), *Cento anni di Associazione magistrati*, Milano, Ipsoa 2010, pp. 101-105; A.M. Isastia, *Donne in magistratura. L'Associazione donne magistrato italiane*. ADMI, Livorno, Debate, 2013; C. Latini, *Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione: un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, 27/2014, pp. 143-162; *I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro. La violenza di genere nella società attuale*, Roma, 2014 (Quaderni del CSM, 162); M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Milano, FrancoAngeli, 2017; E. Di Caro, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2023; B. Pezzini, *La rappresentanza di genere in magistratura*, in *Questione Giustizia*, 20 marzo 2023.

4 Si veda, ad esempio, L. Iaccino, *Saudi Arabia Opens First Female Law Firm*, in *International Business Times*, 7 January 2014.

5 M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Cortina, 2020. Non si possono trascurare le riflessioni sulla parità di genere in connessione con i principi dell'etica professionale di Deborah L. Rhode; in questa prospettiva, si richiamano, tra i suoi tanti studi, i report redatti in qualità di Presidente della American Bar Association's Commission

Attualmente, il numero delle donne che esercita la professione forense ha quasi raggiunto quello degli uomini, mentre quello delle laureate in giurisprudenza supera addirittura quello dei laureati. Secondo il Rapporto sull'avvocatura 2022, curato da Cassa Forense in collaborazione con Censis – che per la prima volta contiene un *focus* sulla femminilizzazione dell'avvocatura – le donne rappresentano il 48 % degli iscritti agli albi professionali. Il Rapporto ha, tuttavia, registrato una generale diminuzione degli iscritti (per la prima volta dopo 35 anni), dovuto soprattutto alla cancellazione di molte donne. Su tale fenomeno occorrerebbe indagare nel più ampio quadro di una riflessione circa le difficoltà del lavoro femminile legate alla pandemia.

Se, da un punto di vista quantitativo, si può parlare di parità, altrettanto non può dirsi sul piano qualitativo, e in particolare circa il ruolo, la rappresentanza e il reddito – le 3 R a cui ha fatto riferimento Ilaria Li Vigni⁶.

Abbiamo avuto per la prima volta, eletta nel 2022, una donna, l'avvocata Maria Masi, alla guida del Consiglio Nazionale Forense, l'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana. Tuttavia, non solo le donne restano spesso escluse da ruoli rappresentativi o decisionali, ma ci sono ancora alcuni settori del diritto considerati – in base naturalmente ad uno stereotipo (analogo, ad esempio, a quello che, in ambito universitario, si riscontra per le discipline STEM) – prettamente maschili, il che rappresenta una (se non la) causa della disparità di reddito tra avvocati e avvocate.

Proprio sul reddito c'è ancora molto da fare. La parità, sotto questo profilo, è ancora una chimera. La discriminazione reddituale è netta: i colleghi uomini, dati di Cassa Forense alla mano, dichiarano un reddito Irpef sistematicamente (per le varie classi di età) doppio rispetto a quello delle colleghe. Le avvocate vengono spesso richieste quando ci sono questioni inerenti al diritto di famiglia o ai minori, per la convinzione che siano più adatte ad occuparsi di persone che non di casi. Le donne possono e devono, invece, occuparsi anche di altri campi, quelli che ora sono ancora percepiti come maschili – diritto bancario, amministrativo, societario o penale – dove le parcelle sono più alte. Se, da un punto di vista storico, il riconoscimento di una “specificità femminile” in alcuni rami del diritto ha costituito la breccia attraverso cui le donne hanno potuto avere accesso al mondo delle professioni legali – basti pensare alla legge n. 1441 del 1956 riguardante la partecipazione delle cittadine al tribunale per i minorenni –, oggi rischia di costringerle entro un ruolo che non sempre corrisponde a una scelta specifica e spontanea (nonostante nel corso del tempo si siano affermati anche nuovi ambiti di scelta).

Occorre rafforzare il ruolo delle avvocate, dunque, anche attraverso azioni positive che promuovano le pari opportunità e consentano di superare le

on Women in the Profession, *The Unfinished Agenda: Women and the Legal Profession e Balanced Lives: Changing the Culture of Legal Practice* (2001).

6 I. Li Vigni, *Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione*, Milano, FrancoAngeli, 2013.

difficoltà che sovente le donne incontrano nel conciliare vita professionale e familiare, esigenze lavorative e personali. In tale prospettiva, non si può non accennare all'avvocata, donna professionista, ma anche madre⁷. In quanto libere professioniste viene riconosciuta da Cassa Forense un'indennità che è parametrata al reddito, ma non ci si può spesso permettere di assentarsi dallo studio anche solo per i cinque mesi di astensione obbligatoria garantiti alle lavoratrici dipendenti. Molti passi avanti sono stati di recente compiuti: dal 1° gennaio 2018 lo stato di gravidanza è causa di legittimo impedimento. L'avvocata penalista potrà, nei due mesi antecedenti la data (presunta) del parto e nei tre mesi successivi ad esso ottenere il rinvio dell'udienza fissata in tale periodo. In ambito civilistico le gravidanze delle avvocate vanno ad incidere sui calendari delle udienze, con l'unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente⁸.

Ma non sempre ciò è possibile. In materia arbitrale, ad esempio gli arbitri hanno un termine stringente per depositare, sotto pena di responsabilità, il lodo, costringendo sovente la professionista nominata durante la gravidanza a non accettare l'incarico (decisione non sempre semplice nel mondo ristretto degli arbitri ancora dominato da uomini, ove una rinuncia può significare esclusione dalla potenziale cerchia di professionisti da nominare).

Una parte importante nella liberazione dai ruoli che hanno cucito addosso alle donne deve essere assunta dalle donne stesse. Ad esempio, le avvocate che, a volte, non si sentono libere di vestirsi come piace loro, ma si costringono in severi e scuri *tailleurs* di foggia maschile, quasi ad indossare una protezione che possa difenderle dal timore di essere considerate inferiori o frivole. Sono retaggi, più o meno consapevoli, di un modello di avvocato uomo, autorevole e austero. Del resto, che anche l'abbigliamento abbia la sua parte, lo confermano le argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello di Torino nel 1883 per dimostrare l'inadeguatezza della donna a svolgere l'attività forense e che hanno portato all'annullamento dell'iscrizione all'albo di Lidia Poët, prima avvocatessa italiana:

Non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre⁹.

7 Per alcune riflessioni sul tema M. Casulli, *Donna, madre, avvocatessa*, in *Questione giustizia*, 4 dicembre 2015.

8 Art. 81 *bis*, comma 3, disp. att. c.p.c. dispone: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi».

9 Corte App. Torino 11 novembre 1883, in *Giurisprudenza italiana*, 1884, coll. 9-14.

Ma una vera cultura della parità deve muoversi non sul piano dell'omogeneità bensì su quello della diversità¹⁰. Bisogna promuovere le differenze nella parità. Non è emulando gli uomini che acquisiamo una parità sociale e lavorativa ma difendendo, senza paura, le nostre qualità. Occorre cioè riconoscere e valorizzare le caratteristiche di ciascun avvocato e di ciascuna avvocatessa, in un'ottica pluralistica e inclusiva che consenta di sviluppare le capacità e favorire gli scambi, per una visione più ampia e completa delle questioni connesse con l'amministrazione della giustizia.

Nel volume *Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto dobbiamo aspettare?* Marilisa D'Amico sottolinea come il

tema di una maggiore presenza delle donne in magistratura, soprattutto nei suoi organi direttivi e di autogoverno, sia connesso al ruolo che il giudice ha assunto nel nostro Stato costituzionale: il giudice non può più essere definito come semplice bocca della legge, ma ha oggi un ruolo dinamico che lo rende sempre più protagonista della tutela dei diritti, in particolare dei soggetti più fragili, e dei nuovi processi di trasformazione della società¹¹.

Un nuovo ruolo, dunque, della magistratura – ma anche dell'avvocatura, intesa come componente essenziale della giurisdizione – che solo le molteplici e diverse sensibilità (sia femminili sia maschili) possono al meglio interpretare.

I contributi riuniti in questo volume discutono temi e questioni della storia delle avvocate e delle magistrato italiane, in una riflessione a più voci che mette in relazione passato, presente e (auspicabile) futuro e che si arricchisce grazie alle esperienze personali e alle competenze professionali e scientifiche delle autrici e degli autori.

Nel lungo percorso che, tra Otto e Novecento, ha condotto le donne «dall'esclusione all'inclusione» nelle professioni legali, in connessione con il riconoscimento della cittadinanza politica e sociale (Tacchi), il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione – alla cui elaborazione hanno contribuito, anche al di là delle diverse appartenenze politiche, le ventuno donne elette all'Assemblea costituente – e la sua lenta attuazione, nella continuità tra fascismo e Repubblica, hanno posto (e continuano a porre) delicati interrogativi sul raggiungimento dell'effettiva parità e, dunque, sulla rimozione degli ostacoli all'accesso delle donne alle professioni legali (D'Amico-Siccardi)¹².

Passando dal piano dei principi fondanti all'ambito concreto, contrassegnato dall'esperienza “vissuta”, l'esposizione si snoda attraverso il “racconto” del

10 M.L. Ghezzi, *Presentazione. Oltre i generi sessuali*, a I. Li Vigni, *Avvocate*, cit., pp. 9-17.

11 M. D'Amico, *Introduzione* a M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura*, cit., pp. 15-29.

12 Per approfondimenti, anche in chiave comparata, cfr. F. Mertens de Wilmars, *Parità di genere alla luce del principio d'uguaglianza. Esperienze belga, francese e spagnola*, in *Questione Giustizia*, 13 febbraio 2016.

contributo offerto dall'avvocatura e dalla magistratura (finalmente nella sua composizione mista: donne e uomini) all'attuazione dei diritti nella legislazione sociale in tema, ad esempio, di famiglia e di lavoro, in particolare dagli anni Sessanta agli anni Novanta del Novecento, periodo in cui la nostra Costituzione prende vita concreta (Hoesch).

La situazione attuale vede tuttavia ancora squilibri nell'esercizio della professione (evidenziati soprattutto dalla disegualianza retributiva), dovuti in larga parte all'assenza di interventi a sostegno dell'organizzazione familiare. La legge professionale forense n. 247 del 2012 ha assicurato il riequilibrio della rappresentanza di genere all'interno dei consigli dell'ordine e del Consiglio Nazionale Forense, con l'auspicio che la partecipazione delle donne alle istituzioni forensi contribuisca a sviluppare modelli organizzativi più idonei alle carriere femminili (Li Vigni).

Anche nel particolare settore degli studi legali d'affari, la parità di genere non è ancora stata raggiunta, soprattutto ai livelli più alti, nonostante numerose *law firms* abbiano assunto impegni pubblici per ridurre il *gender gap* al proprio interno (Di Molfetta)¹³.

Ai risultati sino ad ora conseguiti nell'ambito delle professioni legali hanno dato un apporto fondamentale prima le Commissioni, poi i Comitati Pari Opportunità, istituiti presso alcuni ordini sin dalla fine degli anni Novanta del Novecento e resi obbligatori dalla legge del 2012, proprio allo scopo di contrastare fenomeni discriminatori e promuovere un'effettiva parità e che hanno condotto a ulteriori significativi traguardi, anche grazie alla Commissione Nazionale per le pari Opportunità e della Reti regionali, che hanno svolto importanti attività di raccordo e di coordinamento (Salami).

Questo volume, che nasce dall'incontro tra il mondo accademico e l'ambiente professionale, vuole rivolgersi ad un pubblico più ampio possibile; e ciò al fine di contribuire a promuovere e a diffondere una cultura dell'uguaglianza realmente paritaria, anche in conformità alla c.d. Terza Missione, che l'Università è oggi chiamata a svolgere per lo sviluppo della società e delle istituzioni.

13 Per maggiori approfondimenti sul tema generale della normativa di contrasto alla disegualianza di genere nel mondo del lavoro, cfr. M. Callegari, E.R. Desana, M. Sarale (a cura di), *Speriamo che sia femmina: l'equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell'esperienza italiana e comparata*, Torino, Università degli Studi di Torino, 2021; E. Tarquini, *Le discriminazioni economiche e di carriera delle donne nel mercato del lavoro*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022.